

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE” E AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO:  
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS PER LA CONSULTAZIONE DELLE DOMANDE, LA GESTIONE DEGLI  
ESITI E L’INVIO DELLE ISTANZE DI RETTIFICA**

L’art. 7 del d.l. n. 61/2023 <sup>[1]</sup>, convertito in legge n. 100/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2023), ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali dello scorso mese di maggio.

Di conseguenza l’INPS:

- con la circolare 8/6/2023 n. 53 ne ha illustrato la disciplina (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, pp. 42-48);
- con il messaggio 14/6/2023 n. 2215 ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine ai requisiti di accesso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2023);
- con il messaggio 16/6/2023 n. 2264 ha diramato le indicazioni operative per la presentazione delle domande e illustrato il sistema di lavorazione automatizzata sia delle istruttorie che dei pagamenti della prestazione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2023, pp. 8-14);
- con il messaggio 22/6/2023 n. 2325 ha impartito le istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2023, pp. 15-18);
- con il messaggio 31/10/2023 n. 3825 - di cui riportiamo di seguito i contenuti - ha: (i) chiarito il significato delle risultanze degli esiti delle lavorazioni delle domande presentate e disponibili sul Cassetto Previdenziale del Contribuente; (ii) illustrato nel dettaglio le corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti prodotti; (iii) fornito indicazioni sugli adempimenti da effettuare qualora sia necessario inviare una domanda in rettifica della precedente istanza.

#### **Esiti domande scartate in accettazione**

Per ogni domanda presentata tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale” - così come indicato nel citato messaggio n. 2264/2023 - il datore di lavoro richiedente riceve una risposta con gli esiti dei controlli effettuati in fase di istruttoria della domanda.

Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie, alla comunicazione di risposta vengono allegati due *file*: il primo, con gli esiti delle singole domande presentate; il secondo, con le decodifiche dei codici di errore.

Si precisa che eventuali comunicazioni inviate in risposta a una comunicazione di riscontro pervenuta tramite “Comunicazione Bidirezionale”, senza la creazione di una nuova comunicazione di richiesta, vengono scartate con il messaggio: “*Per inviare un flusso è necessario sempre creare una nuova richiesta*”. Rispetto a tale regola hanno fatto eccezione le comunicazioni inviate (sempre come risposta a riscontri negativi) prima dell’11 agosto 2023, le quali hanno ricevuto come ulteriore riscontro sui singoli record il codice di errore Co2.4 (non in delega).

I *file* scartati per questo motivo vanno ritrasmessi tramite la creazione di una nuova richiesta nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

### **Gestione esiti soggetti irreperibili**

L'irreperibilità non può essere considerata di per sé una causa ostativa al riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito, salvo che la residenza non sia espressamente prevista dalla normativa quale requisito di accesso alla prestazione.

Nel caso di specie, si ricorda che la residenza è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei comuni alluvionati. Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.

Conseguentemente, la residenza è requisito di accesso solo per la prima categoria di lavoratori per i quali, quindi, nel caso in cui risultassero irreperibili, le relative domande sono oggetto di reiezione automatizzata. In questo caso il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che, in assenza di una regolarizzazione della propria situazione anagrafica presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.

Per tutte le altre tipologie di lavoratori, l'irreperibilità non rileva e, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, la prestazione va in pagamento, salvo il caso in cui la modalità di pagamento indicata sia quella del bonifico domiciliato. In tale ipotesi, la domanda viene respinta con apposito messaggio fornito al datore di lavoro tramite "Comunicazione bidirezionale" e lo stesso dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido sul quale effettuare il pagamento.

### **Gestione delle domande di rettifica di domande già inviate**

**A partire dal 6 novembre 2023**, qualora il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima "Posizione-contributiva", "Codice-Fiscale-Lavoratore", "Competenza" e "Tipologia beneficiario" con l'indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a "0", e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.

Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima "Posizione-contributiva", "Codice-Fiscale-Lavoratore", "Competenza" e "Tipologia beneficiario" di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

Le domande che a parità di "Posizione-contributiva", "Codice-Fiscale-Lavoratore" e "Competenza" di una precedente richiesta già inviata presentano una "Tipologia beneficiario" diversa, vengono invece considerate e gestite come due domande indipendenti l'una dall'altra. Per cui la seconda viene istruita e liquidata nel rispetto del numero massimo di giorni autorizzabili, sia con riferimento alla mensilità richiesta che ai limiti imposti dai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023.

Sulla base dei dati inviati con il nuovo flusso verranno ricalcolati il numero dei giorni riconosciuti e l'importo del pagamento tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta.

Si evidenzia che, qualora dal ricalcolo del numero dei giorni riconosciuti, effettuato a seguito della ricezione di un flusso di annullamento o a seguito di un eventuale ulteriore flusso di rettifica, emerga un importo inferiore a quello già erogato, l'importo erogato in eccedenza sarà considerato indebitato e l'Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.

Si sottolinea altresì che dal momento che le presenti indicazioni sono operative dalla data del 6 novembre 2023, eventuali flussi con numero giorni di sospensione pari a "0" inviati prima della suddetta data, sono stati respinti e non hanno avuto effetti sulle eventuali domande precedenti.

### **Chiarimenti sulle istruzioni operative per le aziende agricole**

*Omissis*

---

<sup>[1]</sup> **Art. 7, d.l. n. 61/2023** (convertito in legge n. 100/2023)

#### **Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali**

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostituita va resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 372 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui ai medesimi commi da 1 a 8.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche, ove necessario, mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.